



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

PATTO DI INTEGRITÀ

TRA L'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA PER LAVORI DI BONIFICA LABORATORI CHIMICI PRESSO SEDE DI VIALE DEL RISORGIMENTO N.4, BOLOGNA Ticket 60380, EA 2025, Cup: J38H24000840001 "Intervento finanziato dal MUR - Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature – D.M. 774 del 10/06/2024".

Il presente Patto di integrità (d'ora in avanti "Patto") interessa tutti gli operatori economici che concorrono alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o concessionario ed è richiamato nei bandi di gara e negli inviti.

Il presente Patto, già sottoscritto dal Dirigente competente dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (d'ora in avanti Università di Bologna), deve essere obbligatoriamente sottoscritto in sede di offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto.

L'Università di Bologna

e

l'Operatore economico,

in osservanza di quanto previsto:

- dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i. con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal Codice etico di comportamento dei dipendenti dell'Università di Bologna emanato con Decreto Rettorale rep. n.293/2024 - prot. n. 63126 del 05/03/2024;
- dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- dal vigente Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato da ANAC;
- infine, dall'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ambito di applicazione



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

1. Il presente Patto costituisce parte integrante e sostanziale della gara in oggetto e regola i comportamenti che vengono posti in essere dall'operatore economico, dai dipendenti e dagli amministratori dell'Università di Bologna con riferimento al presente affidamento.

2. Esso stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra le parti di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

3. Il Patto costituisce parte integrante del contratto relativo alla procedura di gara in questione. L'espressa accettazione dello stesso, a seguito di firma da parte del legale rappresentante dell'operatore economico, costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara.

Per i concorrenti plurisoggettivi l'obbligo riguarda tutti i componenti, di conseguenza:

- nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate;

- nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto dovrà essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria;

- nel caso di subappalto, il Patto dovrà essere sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo.

La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi della normativa vigente. Qualora l'operatore economico non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio verrà esclusa dalla relativa procedura di affidamento.

Art. 2

Obblighi dell'operatore economico

1. L'operatore economico:

1.1. si impegna al rispetto del Patto;

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;

1.3. dichiara, con riferimento alla procedura di affidamento di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara, altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

1.4. si impegna a segnalare alla stazione appaltante e alle Autorità competenti qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.5. si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alle Autorità competenti ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione o pretesa, che venga avanzata da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;

1.6 si impegna a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tipo di incarico conferito o contratto concluso con dipendenti ed ex dipendenti della medesima, anche ai fini della verifica circa il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, in premessa citato;

1.7 Le segnalazioni alla stazione appaltante di cui sopra potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Amministrazione oltre al Responsabile unico del progetto;

1.8 Gli obblighi di cui sopra, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'operatore economico con il quale l'Università ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori. Tali obblighi non sono sostitutivi dell'obbligo di denuncia alle Autorità competenti dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

Art. 3

Obblighi della stazione appaltante

1. La stazione appaltante si obbliga ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice etico di comportamento dei dipendenti dell'Università di Bologna.

Art. 4

Violazione del Patto di integrità

1. Nel caso di violazioni delle norme riportate nel Patto da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, potranno essere applicate in relazione alla gravità della violazione, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni, a seconda della fase dell'appalto e previo avvio di apposito contraddittorio con l'operatore:

- esclusione dalla procedura di affidamento;
- revoca dell'aggiudicazione;
- risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa);
- incameramento della cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara e della cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto;
- esclusione per tre anni dalla partecipazione a gare indette dall'Università di Bologna;
- cancellazione dall'Albo/Elenco fornitori dell'Ente, ove costituito e la ditta presente, per tre anni;
- segnalazione all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico e alle competenti Autorità;
- nel caso di responsabilità per danno arrecato all'Università di Bologna di e/o agli altri operatori economici, applicazione di una penale nella misura fino al 5 per cento del valore del contratto in relazione alla gravità della violazione, impregiudicata la prova dell'esistenza di un maggiore danno.

Art. 5

Controversie



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto fra la stazione appaltante e i concorrenti o fra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità giudiziaria del Foro di Bologna.

Art. 6

Efficacia del Patto integrità

1. Il presente Patto e le sanzioni in esso correlate resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni singola procedura di affidamento.

.....
per l'Operatore economico
Il Rappresentante Legale

.....
(FIRMATO DIGITALMENTE)

per l'Università di Bologna
Il DIRIGENTE/RESPONSABILE STRUTTURA

.....
(FIRMATO DIGITALMENTE)